

<b>TESTO DELLA LEGGE DI STABILITA 2015</b>	<b>APPROFONDIMENTO</b>
<p><b>Art. 1 , commi 2-3</b></p> <p>Gestioni previdenziali</p> <p>2. Nell'allegato n. 2 <b>annesso alla presente legge</b> è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>3. Nell'allegato n. 2 <b>annesso alla presente legge</b> sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:</p> <p>a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;</p> <p>b) alla gestione speciale minatori;</p> <p>c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.</p>	<p><b>GESTIONI PREVIDENZIALI</b></p> <p>Adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali.</p>

**Art. 1, commi 4-5**

(Fondo per la realizzazione del Piano “ La Buona Scuola”)

4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.

**PIANO “LA BUONA SCUOLA”**

Si prevede lo stanziamento di 1 miliardo per il 2015 e 3 miliardi per il 2016 per procedere al Piano di assunzione dei docenti inseriti nelle GAE nonché dei vincitori e degli idonei al concorso del 2012, D.D.G.n.82.

Il piano delle assunzioni è finalizzato a rafforzare l’offerta formativa, la continuità didattica, la valorizzazione dei docenti, l’autonomia scolastica e per realizzare l’organico funzionale dotando le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell’attività didattica sia al potenziamento dell’offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari.

Il piano di assunzioni, previsto tra le finalità prioritarie del Fondo, non è più limitato al solo personale docente.

Il piano da realizzare compatibilmente con le risorse disponibili riferite anche alle ricostruzioni di carriera, consentirà la riduzione del numero di supplenze annuali a garanzia della continuità didattica e della stabilità di un contingente stabile a disposizione delle scuole (organico funzionale).

Le risorse stanziare saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento all’alternanza scuola -lavoro e alla diffusione della connettività wireless nelle scuole.

**Art. 1, comma 113**

113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

**ELIMINAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI IN CASO DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA**

La norma riguarda la disapplicazione delle penalizzazioni sulla pensione anticipata.

A decorrere dal 1 gennaio 2015, ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 non si applicano le penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata. L'elemento di novità rispetto alla normativa vigente (articolo 6, comma 2-*quater*, del D.L. n. 216/2011) consiste nel fatto che la disposizione fa riferimento all'anzianità contributiva senza ulteriori specificazioni, mentre la normativa vigente richiede che il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva derivi da "prestazione effettiva di lavoro" (elencando, tuttavia, una serie di fattispecie di astensione dal lavoro da considerare ad essa equiparate: maternità, congedi parentali, congedi per assistere minori con disabilità, infortunio e malattia, CIG, obblighi di leva).

<p><b>Art. 1, comma 169</b></p> <p>(Scuole non Statali)</p> <p>169. Per le finalità di cui <b>all'</b>articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p><b>SCUOLE NON STATALI</b></p> <p>La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali autorizzando la spesa di 200 Milioni a decorrere dall'anno 2015 E' modificato il riferimento normativo alla base del finanziamento ed introduce l'autorizzazione per il MEF di apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p><b>Art. 1, commi 254/255</b></p> <p>(Pubblico impiego)</p> <p>254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2013, 2014 e 2015".</p> <p>255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "per gli anni 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2015-2018".</p>	<p><b>CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO</b> Proroga del blocco dei contratti e degli incrementi stipendiali</p> <p>La norma prevede la proroga anche per l'anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, e dal DPR 122 del 3/9/2013, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.</p> <p><b>INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE</b> Congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale in godimento alla data del 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2018.</p>

**Art. 2, comma 320**

Riduzioni stanziamenti per il personale scolastico all'estero

320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

**Art. 1, commi 325/329**

(Riduzioni del contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma)

325. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.

(Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.

**RIFORMA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

Le riduzioni previste dal comma 320, avranno effetti anche sul regime delle indennità spettanti al personale della scuola destinato a prestare servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero.

In relazione al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per effetto della disposizione di cui all'art. 9 del dl 102/2013, del contingente del personale di ruolo del MIUR in servizio all'estero, fissato dalla legge n. 135/2012 nel limite massimo di n. 624 unità, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal DPR n.215/67 e successive modificazioni, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

**SCUOLA DI PARMA**

Riduzione dei finanziamenti

**FINANZIAMENTI PER L'AUTONOMIA**

Finanziamenti Autonomia Progetti legge 440: taglio di 30 milioni a decorrere dal 2015.

(Acquisizione all'erario di risorse non utilizzate dalle scuole)

327. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».

(Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica)

328. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico). -- 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».

### **RESIDUI PROGETTI NAZIONALI NON UTILIZZATI**

Acquisizione all'erario delle somme non utilizzate relative ai finanziamenti dei progetti nazionali dalle istituzioni scolastiche non impegnati. La legge 134/2009 prevedeva che dette somme fossero versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Oggi la norma prevede che la quota pari a 10 milioni delle somme versate resti acquisita all'Erario.

### **COORDINATORE ED. FISICA**

Dal 1 settembre 2015 il Coordinatore di educazione fisica per i progetti di Avviamento alla Pratica sportiva regionali e nazionali si riduce ad una unità per regione. La norma comporta la diminuzione di esoneri dall'insegnamento. Oggi i Coordinatori sono 108 di cui 90 presso gli Uffici scolastici territoriali e 18 presso gli Uffici scolastici regionali. Conseguentemente il risparmio sarà a fronte di 90 supplenti annuali di scuola secondaria superiore, a regime, è pari a 3 milioni.

(Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie)

329. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

#### **Art. 1, commi 330/331**

Comandi del personale scolastico

330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque

#### **ESONERI E SEMI ESONERI DOCENTE VICARIO**

Abrogazione delle norme che prevedono gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie.

Nell'anno 2014/2015 l'esonero totale interessa:

- 3 circoli didattici
- 1119 Istituti comprensivi
- 469 scuole secondarie II grado

Il semiesonero interessa:

- 2056 Istituti comprensivi
- 1049 scuole secondarie di II grado

Il risparmio, a regime, è pari a 103 milioni.

#### **PERSONALE COMANDATO DELLA SCUOLA**

L'abrogazione dei comandi del personale della scuola presso le Amministrazioni centrali e periferiche dello stato nonché del personale in comando, distacco e utilizzazione presso Regioni, enti locali, Università, altri enti pubblici ed enti e associazioni private avverranno dall'anno scolastico 2016-2017. Si tratta di 2.500 unità di personale docente e di cui 110 ATA. Il risparmio complessivo è pari a 41 Milioni a regime per ciascun anno scolastico.

Sono fatti salvi:

- i comandi disposti per l'autonomia
- i collocamenti fuori ruolo disposti per i coordinatori dei servizi di educazione fisica e per i supervisori
- le prerogative sindacali

denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

**Art. 1, commi 332/333**

(Supplenze brevi di personale docente e ATA)

332. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

**TAGLIO SUPPLENZE BREVI ATA**

Non si conferiscono Supplenze brevi al personale ATA nelle scuole per assenze di:

- Assistenti amministrativo in organico con almeno 3 posti dello stesso profilo;
- Assistenti tecnici;
- Collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza.

**ORE ECCEDENTI e MOF**

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti vengono attribuite anche ai collaboratori scolastici.

Alla sostituzione dei primi 7 giorni di assenza del Collaboratore scolastico si provvede con le ore eccedenti. Il MOF sarà destinato principalmente a pagare le ore eccedenti per i docenti e i collaboratori assenti.

Il risparmio, a regime, è di 64 milioni a decorrere dall'anno 2015.

**TAGLIO SUPPLENZE DOCENTI**

A decorrere dal 1 settembre 2015 stop alle supplenze per il primo giorno di assenza dei docenti. Il risparmio, a regime, è pari a 135 milioni a decorrere dal 2015.

**Art. 1, commi 334/336**

(Dotazioni organiche del personale ATA)

334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.

335. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.

336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma

**RIDUZIONE ORGANICI ATA**

Si prevede la riduzione dell'organico ATA con un taglio di 2.020 posti per un risparmio, a regime, di 50,7 milioni a decorrere dall'anno 2015/2016.

Il taglio di personale ATA è pari a circa il 50% dei posti vacanti e disponibili a settembre 2015, relativamente a n.923 posti di AA, n.819 di CS, n. 275 di AT. Riduzione per il 2015, di almeno 16,9 milioni.

**IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIE SCOLASTICHE**

Per l'anno 2015 si prevede l'investimento di 10 Milioni per la digitalizzazione dei servizi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche.

Quota parte dei 16,9 milioni, pari ad euro 10 milioni, sarà utilizzata per l'implementazione dei servizi informatizzati delle segreterie scolastiche di cui al comma 11.

334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**Art.1, commi 350/352**

(Composizione delle commissioni d'esame di maturità)

350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

**ESAMI DI STATO**

Con i commi 350/352 è stata data delega al Governo per l'emanazione di un decreto volto a disciplinare la nuova composizione delle Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Contestualmente saranno ridefiniti i compensi relativi ai Commissari d'esame nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

Le eventuali economie accertate al 1 ottobre di ciascun anno saranno destinate al Fondo La Buona Scuola

352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 del presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.

### **Art. 1 commi 621/625**

(Fondi speciali e Tabelle)

621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

*omissis*

624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

Perderanno efficacia le disposizioni dell'art. 4 della legge n.425/1997

### **PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

La norma prevede che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non più nella misura dell'11 per cento, ma del 20 per cento.

### **DECORRENZA**

La tassazione sui rendimenti dei fondi pensione si applica dal 1 gennaio 2015 ed esplica i suoi effetti già a partire dal 2014.

Per evitare che l'incremento di tassazione pari all'8,5 per cento, incida su posizioni già definite (rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nello stesso anno, assoggettati alla minore aliquota a suo tempo vigente, dell'11,5 per cento), per l'anno 2014 si prevede una perequazione dell'imposta dovuta, su una base imponibile al 48 per cento sui rendimenti netti maturati durante l'anno 2014.

625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

*Omissis*

**Art. 1 comma 707/708**

707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»

708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

**TETTO ALLE PENSIONI**

La norma ha modificato l'art. 24 comma 2 della Legge Fornero (che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione e' calcolata secondo il sistema contributivo), introducendo un limite massimo al trattamento pensionistico che non potrà superare l'importo che sarebbe stato liquidato in regime pre Fornero.